



SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO – OTS –

La legge 4 del 3 febbraio 2011 ha istituito all' art. 2 , comma 3, il SQNPI, e ha demandato ad un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, il compito di definire al comma 6, lo standard e le procedure di gestione ed in particolare:

- a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
- b) la disciplina produttiva;
- c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
- d) adeguate misure di vigilanza e controllo.



Il DM 8 maggio 2014 n.4890 ha dato concreta attuazione alle disposizioni del comma 6 prevedendo l'istituzione dell' Organismo tecnico scientifico - OTS - , organizzato nei sottogruppi specialistici, GTA, GDI E GTQ, che assolvono i seguenti compiti:



[Scarica elenco dei componenti dell'OTS e dei gruppi specialistici](#)